

Articoli di particolare interesse:

- Le notifiche a mezzo pec nell'ambito del processo civile telematico
- Il TAR Lecce accoglie il ricorso di Ecotaras

Notizie singole:

Le notifiche a mezzo pec nell'ambito del processo civile telematico 1

Il TAR Lecce accoglie il ricorso Ecotaras 1

Le potenzialità dell'E-commerce in Cina 2

Lodo arbitrale in materia di autotrasporto 3

Giustizia rapida su una disputa in tema di contratto di servizi di logistica 4

Nullità del pignoramento in caso di notifica successiva alla sospensione di efficacia del titolo 5

Il Paese delle aquile si aggiudica lo status di Paese candidato all'adesione all'Unione Europea 6

Seminari e formazione 7

Le notifiche a mezzo PEC nell'ambito del processo civile telematico

Il Decreto Legge n. 90/2014 ha introdotto delle importanti novità in materia di processo civile telematico e di notifiche a mezzo PEC da parte degli avvocati. In modo particolare il citato decreto ha reso obbligatorio il deposito telematico degli atti nel corso dei processi civili ed ha ampliato e chiarito le ipotesi di notifica a mezzo PEC di atti giudiziari da parte degli Avvocati.

Ciò comporta che d'ora in avanti salvo modifiche in sede di conversione del Decreto Legge, di cui terremo informati i lettori nei prossimi notiziari, saranno sempre più frequenti i casi in cui eventuali atti giudiziari di cui le imprese sono destinatarie verranno notificati a mezzo PEC dal difensore della controparte e

non più da un Ufficiale Giudiziario mediante consegna cartacea presso la loro sede. Diventa dunque fondamentale per tutte le società verificare quotidianamente la propria PEC (quella ufficiale fornita al Registro delle Imprese), anche nei giorni di chiusura feriale, poiché a tutti gli effetti di legge le notifiche di atti a mezzo PEC da parte degli Avvocati saranno considerate valide in giudizio e idonee a far decorrere eventuali termini (e relative decadenze) a fini processuali a carico dei destinatari. Oltre alla necessità di controllare quotidianamente la propria PEC, è inoltre fondamentale verificarne il corretto funzionamento, accertandosi inoltre di non superare

la capacità di memoria della casella di posta certificata (per legge stabilita in non meno di 1GB di capacità). Infatti, laddove la notifica non vada a buon fine a causa dell'incapienza della PEC del destinatario, l'atto deve ritenersi comunque notificato e, conseguentemente, il decorso di eventuali termini processuali a carico del destinatario inizierà comunque a decorrere. Raccomandiamo ai nostri lettori di dare ampia divulgazione di questa notizia all'interno delle loro organizzazioni aziendali. I nostri professionisti sono a Vostra disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti. (A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 0407600281)

News dalle Corti – Diritto amministrativo

Il TAR Lecce accoglie il ricorso di Ecotaras

Lo Studio Zunarelli e Associati ha assistito vittoriosamente Ecotaras, concessionaria del servizio di prevenzione degli inquinamenti e di pronto intervento nel Porto di Taranto, in un giudizio promosso avanti il TAR Lecce.

In particolare il TAR, con sentenza depositata il 24

luglio 2014 ha accolto il ricorso è stato seguito, oltre ricorso di Ecotaras avverso che dal Prof. Zunarelli, il provvedimento con il dall'Avv. Andrea Giardini e quale la Capitaneria di dall'Avv. Vincenzo Cel-Porto di Taranto aveva lamare che si sono autorizzato la società coordinati altresì con i Morfini S.p.A. ad effettuare colleghi del dipartimento in autoproduzione il Concorrenza e antitrust. "servizio di vigilanza (A cura dell'Ufficio di antinquinamento" nel porto Bologna – Avv. Andrea Giardini – 0512750020) jonico. All'interno dello Studio, il



Le potenzialità dell'E-commerce in Cina



Il mercato cinese è prossimo a divenire il più grande mercato e-commerce a livello mondiale

Il Governo Italiano ha di recente firmato un memorandum di intesa con Yun Ma, fondatore e presidente del colosso cinese del commercio *on-line* Alibaba, al fine di creare presupposti di maggiori opportunità per le aziende italiane attraverso le piattaforme web del gruppo.

Il settore dell'*e-commerce*, infatti, rappresenta un'importante occasione di business; sta facendo registrare una notevole crescita degli utenti e degli operatori che, a vario titolo, vi si interfacciano.

I fruitori del web in Cina sono ormai prossimi ai 600 milioni; il reddito generato dai volumi di affari *on-line* è in costante crescita tanto che quello cinese è ormai prossimo a divenire il mercato *e-commerce* più grande al mondo. Questa forza è data dall'ascesa della classe media, abituale consumatore che, negli ultimi anni, sta sviluppando crescente attenzione nell'acquistare prodotti di qualità dimostrando altresì una forte fidelizzazione verso determinati brand.

Come effetto, statistiche relative a vendite *on-line* di diverse aziende registrano un incremento di acquisti ripetuti nel corso dello stesso anno da parte di un medesimo consumatore.

I motori della crescita dell'*e-commerce* cinese sono legati allo sviluppo di piattaforme per il commercio *on-line*, ai *social-media* ed a pagamenti digitali o at-

traverso dispositivi mobili. Le piattaforme commerciali rappresentano la base dell'espansione di questo settore, assumendo forza non solo a livello locale, ma anche globale. Alibaba è una di queste realtà. Pur essendo meno nota rispetto ad Amazon o Ebay, è leader in Cina nell'*e-commerce* B2C (business to consumer) e C2C (consumer to consumer).

Nel 2013 il valore totale di merce venduta da Alibaba era maggiore di quella distribuita complessivamente dalle due società statunitensi.

Il colosso cinese opera attraverso due distinte piattaforme, Taobao in relazione al C2C e Tmall per il commercio B2C.

Il *social network*, come Wechat e Sina Weibo (analogo a Twitter), si stanno dimostrando valore aggiunto nella crescita del commercio *on-line*.

Attraverso *feedback* istantanei e interfacce di facile utilizzo, tali strumenti sono ormai punto di riferimento per gli *e-consumers*, utilizzati per condividere consigli sugli acquisti, pubblicare recensioni sui prodotti e cercare suggerimenti.

Il 40% dei consumatori *on-line* (il doppio rispetto agli USA) utilizza abitualmente i *social networks* per leggere e pubblicare recensioni. Ad accompagnare l'aumento dell'*e-commerce* contribuisce anche il crescente

utilizzo dei moderni smartphone.

Se nel 2012 le transazioni effettuate mediante dispositivi mobili valevano 7,8 miliardi di USD, si prevede che nel 2015 le stesse superino i 40 miliardi di USD. L'acquisto con tali dispositivi è in linea con il desiderio del consumatore cinese di velocità. Secondo dati registrati da Taobao, la fascia oraria con maggiore traffico del c.d. "mobile shopping" sono le 10 del mattino; inoltre gli acquisti effettuati con tali strumenti sono più rapidi di quelli fatti mediante PC.

Il trend verso un uso più funzionale di smartphone e tablet porterà ad un costante incremento di quello che può iniziare a definirsi come *mobile-commerce*.

Parallelamente, anche le modalità di pagamento dovranno essere ottimizzate e funzionali a queste nuove frontiere per consentire più facili pagamenti *on-line*.

In Cina si guarda verso possibili innovazioni che portino gli smartphone ad essere utilizzati come strumenti di pagamento; per esempio Alibaba sta sviluppando un sistema che permetterà agli utenti di effettuare pagamenti veloci attraverso scansioni di codici QR.

(A cura dell'Ufficio di Shanghai – Avv. Mattia Nannini – 00862151501952)

News dalle Corti – Diritto dei trasporti

Lodo arbitrale in materia di autotrasporto

Nell'ambito dell'attività di assistenza giudiziale svolta dallo Studio merita senza dubbio di essere commentato un recentissimo lodo con cui si è concluso un contenzioso svoltosi in sede arbitrale.

Nel caso specifico, un socio di una impresa di autotrasporto di merci per conto terzi presentava domanda di arbitrato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, nei confronti della cooperativa ove aveva prestato la propria attività, per asseriti inadempimenti verificatisi in costanza del rapporto sociale negli anni 2005 e 2006.

La decisione di adire il Collegio derivava dalla presenza, nello Statuto Sociale della suddetta cooperativa, di una clausola compromissoria che devolveva tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale, insorte tra i soci e la società, alla competenza di una collegio arbitrale.

La cooperativa convenuta rilevava, però, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, ritenendo che la controversia da essa instaurata non riguardasse

il rapporto sociale esistente tra le parti, con la conseguenza che alla stessa non poteva essere applicata la citata clausola compromissoria prevista nello Statuto.

Il Collegio arbitrale adito ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione, respingendo integralmente la domanda avanzata dall'attrice.

Il Collegio arbitrale ha in particolare rilevato come la domanda promossa dall'attrice avesse ad oggetto il risarcimento di danni, patrimoniali e non patrimoniali, riferibili a eventi verificatisi in costanza del vincolo societario tra l'impresa di autotrasporto e la cooperativa.

L'attrice, però, aveva proposto la domanda di arbitrato quando non era più socia dell'impresa e quando nemmeno la stessa impresa era più socia della citata cooperativa, con la conseguenza che essa è stata dichiarata carente di legittimazione attiva in sede arbitrale.

Infatti, l'ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello Statuto concerneva esclusivamente le contro-

versie insorte tra la società ed i soci, mentre, al momento della pronuncia del lodo, così come nel momento in cui era stata attivata la procedura arbitrale, non sussisteva alcun vincolo societario.

Tale pronuncia offre molti spunti di riflessione in quanto affronta le complesse dinamiche che si articolano nel contesto societario di una cooperativa di trasporti e dimostra come, nei contenziosi, l'aspetto formale possa essere decisivo per la risoluzione delle controversie.

Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione nel merito della vicenda, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di una cooperativa è stata respinta per un doppio difetto di legittimazione: non solo, infatti, è stata verificata la cessazione del rapporto sociale tra il ricorrente e l'impresa di autotrasporto, ma è stata anche accertata la cessazione del vincolo societario tra l'impresa stessa e la cooperativa convenuta.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Federica Sabbioni – 051 2750020)



Nei contenziosi che coinvolgono soggetti di una cooperativa di trasporti i profili formali relativi anche alle complesse dinamiche societarie possono avere valore decisivo per la risoluzione delle controversie.

News dalle Corti - Diritto dei trasporti

Giustizia rapida su una disputa in tema di contratto di servizi di logistica

Tra gli ostacoli all'investimento in Italia figura, come noto, anche la abnorme durata dei processi, normalmente destinati a durare, nel Bel Paese, mediamente una decina di anni.

Già nel 1993 il legislatore, allo scopo di sfondarne il numero, aveva introdotto lo strumento dell'obbligazione comparazione delle parti innanzi al Giudice, per interrogatorio libero e tentativo di conciliazione, ma questo tentativo di decongestione delle aule giudiziarie era miseramente naufragato, restando relegato al solo ambito del processo del lavoro.

Residua tuttavia nel codice di procedura civile una norma, data dal combinato disposto degli artt. 185 e 185 bis, che dà al Giudice la facoltà di formulare una proposta transattiva e di convocare innanzi a sé le parti allo scopo di provocarne la conciliazione; quanto questo strumento possa essere utile è testimoniato non solo dalla rinnovata attenzione con cui il legislatore guarda all'istituto al fine di una riforma del processo civile, ma anche da un caso recentemente trattato dallo Studio, in cui traspare con molta evidenza come

la rapidità della soluzione della controversia possa rivelarsi cruciale ai fini della sua soluzione.

Il caso pratico può essere così sintetizzato: uno dei maggiori *player* mondiali del settore della logistica, rilevata la convenienza dei noli praticati da un vettore marittimo su una certa tratta *Far East* – Mediterraneo, si era accaparrato un cospicuo traffico di container da trasportare dalla Cina alla Germania, affidandolo in *Carrier's Haulage* a quello stesso vettore marittimo. A causa della rigida applicazione della clausola *First In – First Out*, si era tuttavia presto verificata una congestione dei container al terminal di sbarco in Italia, ed erano iniziati a maturare ritardi nella riconsegna ai destinatari finali.

Per risolvere il problema l'operatore logistico si era dunque rivolto ad un'impresa italiana, peraltro gestrice, tramite una sua controllata, anche del terminal attraverso il quale transitava il traffico in questione, perché esso fosse fruttuosamente gestito – a quel punto non più a condizioni *Carrier's Haulage*, ma *Merchant's Haulage* – dal momento di sbarco dei container in porto sino alla loro

consegna presso la destinazione finale, incluso il loro riposizionamento presso il porto di sbarco.

L'impresa italiana provvedeva a quanto richiesto, risolvendo il problema che l'operatore logistico aveva con i destinatari finali. Si apriva però a quel punto un fronte nei rapporti tra operatore logistico e il vettore marittimo che, vistosi richiedere di riconsegnare i container non più presso la località di destinazione *inland*, ma presso il terminal portuale collocato al termine della tratta marittima, aveva ricalibrato in conformità le proprie pretese per le c.d. *contostallie* dei container, facendo cioè decorrere il termine per il loro computo non dalla consegna dei container in Germania, ma dal loro sbarco in Italia.

Il vettore marittimo avanzava perciò all'operatore logistico una richiesta a titolo di *container demurrage* estremamente elevata, e questi, in effetti in modo piuttosto singolare, la girava all'(*incolpevole*) operatore italiano, trattenendogli altresì l'ultima porzione del credito che ancora questi vantava per i servizi logistici prestati.

(*continua a pag. 7*)



La facoltà del Giudice di formulare una proposta transattiva per provocare la conciliazione delle parti, istituito cui il legislatore guarda con rinnovato interesse, è un utile strumento per contenere tempi e spese nascenti dalla pendenza della lite

News dalle Corti - Diritto processuale civile

Nullità del pignoramento in caso di notifica successiva alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo

Accade sovente che le società siano esposte ad audaci azioni esecutive di fornitori, i quali, muniti di titolo provvisoriamente esecutivo, agiscono coattivamente - spesso anche nelle more della decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - con pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi.

In questi casi è opportuno resistere tempestivamente alle varie azioni esecutive intraprese dai creditori.

Ciò al fine di evitare che il titolo provvisoriamente esecutivo - la cui efficacia potrebbe venir sospesa su istanza del debitore - possa impedire l'incasso di somme ingenti, pignorate presso terzi, e costituire campanello d'allarme per gli istituti di credito che hanno sovvenzionato le società debentrici.

In tale prospettiva, si segnala la decisione del Tribunale di Genova resa

nell'ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi (nel caso di specie opposizione al pignoramento presso terzi), con la quale è stata dichiarata la nullità del pignoramento eseguito presso una società debitrice dell'ingiunta.

Il Tribunale ha infatti condiviso la tesi, seppur minoritaria, secondo la quale il pignoramento presso terzi è fattispecie a formazione progressiva sicché, per ritenersi che il pignoramento si sia validamente perfezionato, è necessaria la notifica dello stesso tanto al terzo quanto al debitore.

Nella fattispecie concreta, il pignoramento e la conseguente procedura espropriativa non sono stati considerati validi, dal momento che la notifica del pignoramento al debitore era avvenuta successivamente alla sospensione dell'efficacia

esecutiva del titolo, in forza del quale il pignoramento era stato eseguito, nonostante la notifica al terzo fosse avvenuta prima di detta sospensione.

Il debitore, quindi, non solo ha potuto godere degli effetti positivi che la sospensione del titolo di per sé aveva comportato - ossia la sospensione delle procedure esecutive e quindi l'impossibilità per il creditore di vedersi assegnata la somma pignorata - ma, altresì, ha visto dichiarare la nullità del pignoramento.

Ciò gli ha consentito di rientrare nella disponibilità della somma pignorata che, in caso contrario, sarebbe rimasta vincolata sino all'esito del giudizio relativo all'effettiva debenza da parte del debitore delle somme pignorate.

(A cura dell'ufficio di Trieste, Avv. Federica Fantuzzi 0407600281)



Il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione progressiva per il cui perfezionamento è necessaria la notifica dello stesso sia al terzo che al debitore.



How to do business in Albania

Il Paese delle Aquile si aggiudica lo status di Paese candidato all'adesione all'Unione Europea



L'Albania è in attesa del via libero europeo per l'avvio dei negoziati per l'adesione di Tirana all'Unione Europea.

Il 24 giugno 2014 il Consiglio dell'Unione Europea ha ufficialmente approvato la concessione all'Albania di status di Paese candidato. L'approvazione definitiva da parte dei 28 stati membri è arrivata il 27 giugno 2014, dopo un'attesa durata quasi dieci anni.

Riconosciuta dalla Commissione Europea come stato "potenzialmente candidato", l'Albania iniziò nel 2003 l'iter di negoziati al fine di giungere alla stipula di un Accordo di Stabilizzazione (ASA), poi firmato nel giugno del 2006 e primo vero passo verso l'Unione Europea.

In seguito, già il 28 aprile 2009, la Repubblica di Albania presentò la prima richiesta ufficiale di adesione all'UE.

Il 16 novembre 2009 il Consiglio, a seguito della domanda, chiese alla Commissione Europea di preparare una valutazione della preparazione dell'Albania a intraprendere i negoziati d'adesione. Il 16 dicembre successivo la Commissione stessa sottopose al governo albanese

un questionario sul grado di compatibilità della legislazione albanese con le normative comunitarie, le cui risposte furono consegnate il 14 aprile 2010.

I tempestosi rapporti interni riversatisi in scontri violenti nelle piazze delle due principali città albanesi, Tirana e Durazzo, causarono, nel 2010, alla Nazione, la perdita della grande occasione di accedere alla candidatura. Dal 2010, la Commissione ha iniziato a presentare considerazioni sul progresso dell'Albania nel processo d'integrazione europea. Nell'ultimo rapporto del 2012, il Consiglio si dichiarava favorevole ad attribuire all'Albania lo status di paese candidato non appena si fossero realizzate alcune importanti riforme per allinearsi agli standard europei. Dopo le elezioni politiche del 2013, la Commissione europea, avendo preso atto dei considerevoli passi avanti compiuti in direzione della democrazia, propose di concedere ufficialmente all'Albania lo status di Paese candidato all'adesione al-

l'Unione Europea. A tale proposta seguì, tuttavia, un ulteriore rifiuto, in quanto, mentre da un lato le istituzioni avevano consapevolmente riconosciuto alla Nazione i progressi fino a quel momento realizzati, dall'altro, persistenti erano i veti degli oppositori storici di un'Albania europea, ossia Germania e Francia.

Oggi, l'attesa decisione finale presa nel giugno scorso dai Ministri degli Affari Esteri riuniti in Lussemburgo, è sintomo di "un riconoscimento" secondo le parole del commissario UE Štefan Füle per l'Allargamento, "degli sforzi fatti dalla Repubblica di Albania per l'adempimento delle riforme e di un incoraggiamento alla realizzazione di ulteriori". Trepida è, ora, l'attesa per il via libera europeo, in agenda per i prossimi mesi, all'avvio dei negoziati per l'adesione di Tirana.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi e Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)

(continua) Giustizia rapida su una disputa in tema di contratto di servizi di logistica

(continua dalla quarta)

Ne sorgeva dunque una disputa giudiziaria: l'operatore italiano, assistito dal nostro Studio, otteneva un'ingiunzione che imponeva all'operatore logistico di saldare il prezzo dei servizi di logistica. Quest'ultimo si opponeva, chiedendo in primo luogo che si accertasse il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco e fosse per conseguenza revocato il decreto; in subordine chiedeva fosse accertato che dalla condotta dell'attore il convenuto aveva subito un danno di entità tripla rispetto alla pretesa svolta dall'attore stesso, e che

dunque i reciproci crediti fossero compensati sino alla concorrenza e l'attore fosse condannato a pagare al convenuto l'eccedenza. Esaminati gli atti introduttivi, il Tribunale di Trieste ha convocato le parti per conciliazione, proponendo una conciliazione così concepita: che l'operatore logistico pagasse all'impresa italiana i tre quarti del suo credito e che le parti – preso atto dell'auspicio del Giudice che l'operatore logistico rivolgesse alla linea di navigazione le proprie pretese risarcitorie (ove fondate) – rinunciassero a qualsiasi altra pretesa reciproca relativa ai fatti.

Le parti hanno fatto propria la proposta del Giudice, conciliando la lite alle condizioni indicate e la vertenza, grazie ad un efficace utilizzo degli strumenti di soluzione alternativa delle controversie offerte dal codice, si è risolta in alcuni mesi, così consentendo alle parti – con sacrificio delle loro ragioni entro limiti che esse hanno ritenuto accettabili – un significativo risparmio di tempo, di costi legali e di altri oneri indiretti connessi all'ulteriore pendenza della lite sino alla sua definizione mediante sentenza.

(A cura dell'Ufficio di Trieste - Avv. Alberto Pasino - 0407600281)

Seminari e formazione

L'assicurazione dei rischi della navigazione

Il Professor Stefano Zunarelli e il Professor Massimo Campailla parteciperanno con due interventi, rispettivamente su "L'assicurazione della responsabilità civile nel

trasporto marittimo di persone" e su "L'assicurazione della nave" al convegno dal titolo "L'assicurazione dei rischi della navigazione", in memoria di Elio Fanara, che si terrà a Siracusa nelle date del 16 e 17 settembre. All'evento parteciperanno tutti i massimi esperti italiani del Diritto della Navigazione e dei Trasporti.

Seminari e formazione

Lo Studio con CCIAA Bergamo e Promos sulla Cina

Lo scorso 17 luglio la Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con Promos, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, ha

organizzato a Bergamo una giornata di studio dedicata alla Cina nel corso della quale sono intervenuti il Prof. Stefano Zunarelli, l'Avv. Mattia Nannini e l'Avv. Veronica Nannini, che hanno trattato tematiche relative ai trasporti e alla contrattualistica in Cina.

ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

SEDE DI SHANGHAI
00862151501952

SEDE DI BOLOGNA
0512750020

SEDE DI TRIESTE
0407600281

LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA MILANO
TRIESTE TORINO PARMA
LA SPEZIA RAVENNA RIMINI
BARI PALERMO
SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

Ci trovate all'indirizzo:

www.studiozunarelli.com